

STATUTO

**SOCIETA' AGRICOLA IAZZO
SCAGNO SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBEROBELLO BA CORSO
VITTORIO EMANUELE 7
Numero REA: BA - 633083
Codice fiscale: 08531700725
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

	d'iscrizione della Società al Registro Imprese, che l'Organo	
	amministrativo come sopra nominato si riserva di versare	
	direttamente alla competente C.C.I.A.A. nei modi e termini	
	di legge.	
	VIII) L'organizzazione e il funzionamento della Società è	
	regolato dai seguenti	
	«PATTI SOCIALI	

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE -	
	OGGETTO - DURATA - ESERCIZI SOCIALI, BILANCI E RISERVE	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	È costituita la Società agricola a responsabilità limitata	
	denominata	
	"SOCIETÀ AGRICOLA IAZZO SCAGNO	
	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	IMPRESA SOCIALE ETS"	
	siglabile ove consentito:	
	"SOC. AGR. IAZZO SCAGNO S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS".	
	Articolo 2	
	Sede	
	La Società ha sede nel Comune di Alberobello.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo	

	Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti al Registro delle Imprese; spetta invece ai soci	
	decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	Filiali, succursali, agenzie, unità locali operative, uffici	
	di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno	
	essere istituite o soppresse con semplice decisione	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Articolo 3	
	Oggetto	
	La Società ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle	
	attività di cui all'Art. 2135 Codice Civile ed in	
	particolare delle attività dirette:	
	- alla coltivazione agricola e alla coltivazione dei fondi	
	in genere;	
	- alla silvicoltura;	
	- all'allevamento del bestiame;	
	ed in genere delle attività dirette alla cura e allo	
	sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del	
	ciclo stesso, mediante utilizzo del fondo e dei prodotti che	
	ne derivino; il tutto da svolgersi tanto su terreni propri	
	che su terreni condotti in affitto.	
	Nel rispetto dell'esclusività dell'oggetto sociale come	
	sopra definito la Società potrà altresì porre in essere	
	tutte le attività connesse alle precedenti che, comunque	

	esercitate, si inseriscano nel normale ciclo di produzione	
	agricola e di sfruttamento del fondo e che, per	
	l'accessorietà economica rispetto all'attività agricola,	
	vengano esercitate senza alcuna autonomia organica e	
	funzionale in quanto dirette a consentire una migliore e più	
	agevole utilizzazione del fondo,	
	quali:	
	- le attività dirette alla manipolazione, conservazione,	
	trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di	
	prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione di	
	fondi, boschi e/o dall'allevamento di animali;	
	- le attività dirette alla fornitura di beni o servizi	
	mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o	
	risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività	
	agricola esercitata,	
	e così	
	a mero titolo esemplificativo:	
	a) le attività di valorizzazione del territorio e del	
	patrimonio rurale e forestale;	
	b) le attività didattiche e di formazione professionale;	
	c) le attività promozionali per la diffusione della	
	tradizione e dei prodotti agricoli e la conoscenza della	
	civiltà rurale, anche attraverso l'organizzazione di eventi,	
	degustazioni, meeting, congressi, mostre, fiere, convegni,	
	spettacoli, manifestazioni, sagre, attività ricreative ed	

	enogastronomiche, itinerari turistici e naturalistici, ecc.;	
	d) le attività di ricezione ed ospitalità come definite	
	dalla normativa nazionale e regionale e nei limiti	
	consentiti dalla stessa, ivi comprese le attività	
	agrituristiche e di turismo rurale;	
	e) la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad	
	uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso	
	strumentale alle attività agricole di cui all'Art. 2135 del	
	Codice Civile, semprechè i ricavi derivanti dalla locazione	
	o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti	
	dall'esercizio dell'attività agricola esercitata, per come	
	indicato dalla normativa tempo per tempo vigente;	
	nonché,	
	intendendo la Società perseguire finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112, in particolare attraverso l'esercizio di	
	forme di "agricoltura sociale" come definita dalla Legge 18	
	agosto 2015 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni,	
	finalizzate allo sviluppo di interventi e di servizi	
	sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento	
	socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso	
	adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire	
	alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto	
	il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o	
	svantaggiate in cui la società opera,	

	le seguenti attività:	
	f) prestazioni e attività sociali e di servizio per le	
	comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse	
	materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere,	
	accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di	
	abilità e di capacità, d'inclusione sociale e lavorativa, di	
	ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; il	
	tutto anche attraverso la predisposizione di progetti	
	rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà	
	sociale, fisica e psichica, anche in collaborazione con le	
	scuole di ogni ordine e grado nonché mediante servizi c.d.	
	di «orti sociali»;	
	g) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le	
	terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a	
	migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali,	
	emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche	
	attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione	
	delle piante; ivi compresi gli interventi previsti dalle	
	«Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli	
	animali (IAA)» di cui all'accordo tra Governo, Regioni e le	
	Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015,	
	Terapie assistite con animali (TAA), Educazione assistita	
	con animali (EAA), Attività assistita con animali (AAA), gli	
	interventi di interazione uomo-animali-ambiente finalizzati	
	a migliorare le condizioni di salute, le funzioni sociali,	

	emotive e cognitive delle persone coinvolte con l'ausilio di	
	animali allevati direttamente in azienda, nonché le terapie	
	ortoculturali;	
	h) progetti finalizzati all'educazione ambientale e	
	alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla	
	diffusione della conoscenza del territorio attraverso	
	l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche	
	riconosciute a livello regionale, quali iniziative di	
	accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di	
	persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;	
	il tutto:	
	- anche al fine di realizzare l'inserimento socio	
	lavorativo, nel numero minimo richiesto dalla legge, di	
	lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di	
	persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti	
	in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, nonché di	
	soggetti in altre situazioni di disagio sociale, quali	
	immigrati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime	
	di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici e altri	
	(purché tale situazione sia certificata da soggetti pubblici	
	competenti);	
	- anche avvalendosi di specifiche figure professionali	
	aventi i requisiti previsti dalle normative di settore;	
	- con le caratteristiche di regolarità e di continuità	
	(anche se con carattere stagionale) prescritte dalla legge;	

	- con svolgimento delle prestazioni sociali prevalentemente	
	presso l'azienda;	
	- nel rispetto, oltrechè della normativa nazionale, anche di	
	tutta la normativa regionale tempo per tempo vigente.	
	La Società istituirà apposito regolamento aziendale, ai	
	sensi dell'Art. 11 del citato D.Lgs. n. 112/2017, con il	
	quale saranno previste adeguate forme di coinvolgimento dei	
	lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente	
	interessati all'attività della Società.	
	Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in via non	
	prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento del	
	proprio oggetto sociale, la Società potrà inoltre compiere	
	tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e	
	mobiliari - con esclusione delle operazioni finanziarie c.d.	
	"nei confronti del pubblico" - che saranno ritenute	
	dall'Organo amministrativo necessarie, utili o opportune al	
	fine di consentire lo svolgimento dell'attività sociale, non	
	escluse quelle a carattere promozionale; in particolare,	
	entro i limiti sopra enunciati, la Società potrà compiere:	
	- operazioni di finanziamento dal lato passivo, anche	
	mediante stipulazione di contratti di mutuo con concessione	
	di garanzie reali su beni di proprietà sociale, consentendo	
	iscrizioni, trascrizioni e annotamenti;	
	- operazioni di apertura di rapporti bancari di conto	
	corrente;	

	- operazioni di assunzione, allo scopo di stabile	
	investimento e non al fine del collocamento diretto o	
	indiretto presso il pubblico, di interessenze e	
	partecipazioni in altre Società italiane o estere,	
	costituite o costituenti, aventi scopi affini o analoghi al	
	proprio, e adesioni ad enti, consorzi ed associazioni	
	temporanee di imprese.	
	Restano comunque espressamente escluse le attività	
	incompatibili e quelle riservate ed ogni altra attività	
	vietata in virtù delle vigenti disposizioni di legge.	
	Articolo 4	
	Durata	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060	
	(trentuno dicembre duemilasessanta).	
	Con delibera dell'Assemblea dei soci la durata della Società	
	potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente	
	sciolta.	
	Articolo 5	
	Esercizi sociali, bilanci e riserve	
	Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione	
	provvederà, nei termini e sotto l'osservanza delle	
	disposizioni di legge, alla redazione e al deposito del	
	bilancio di esercizio, che - salve le esenzioni di legge -	

	sarà costituito dallo stato patrimoniale, dal conto	
	economico e dalla nota integrativa. La Società è altresì	
	tenuta agli obblighi di cui all'Art. 9 del citato D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da	
	adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel	
	caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del	
	bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	sociale. In quest'ultimo caso, peraltro, gli Amministratori	
	devono segnalare nella loro relazione o nella nota	
	integrativa, in caso di bilancio redatto in forma	
	abbreviata, le ragioni della dilazione.	
	Gli utili netti d'esercizio risultanti dal bilancio	
	regolarmente approvato, dedotta una somma almeno pari alla	
	ventesima parte degli stessi da destinarsi alla riserva	
	legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del	
	capitale sociale, saranno destinati - unitamente agli	
	eventuali avanzi di gestione - allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio,	
	fatta salva la facoltà dell'Assemblea dei soci, all'atto	
	dell'approvazione del bilancio annuale,	
	di destinare:	
	a) una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e	

	degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti, può essere destinata in	
	conformità a quanto disposto dall'Art. 3, comma 3, del	
	citato D.Lgs. n. 112/2017	
	e così in particolare:	
	- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;	
	- alla distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante	
	aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di	
	strumenti finanziari, purchè in misura comunque non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) una quota non superiore al tre per cento degli utili	
	netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli	
	esercizi precedenti, a norma dell'Art. 16 del citato D.Lgs.	
	n. 112/2017	
	e così in particolare:	
	- a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui	
	all'articolo 15, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017	

	nonchè dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed	
	esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo	
	delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di	
	varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e	
	di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di	
	formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la	
	promozione della costituzione di imprese sociali o di loro	
	enti associativi o il finanziamento di specifici programmi	
	di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.	
	All'infuori di quanto poc'anzi indicato è vietata alla	
	Società la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai	
	soggetti di cui all'Art. 3 comma 2 del citato D.Lgs. n.	
	112/2017 ed in particolare a soci, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o	
	di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto.	
	Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche ottenendone copia a proprie	
	spese; detti diritti possono essere esercitati anche per il	
	tramite di uno o più consulenti di fiducia del singolo socio	
	in possesso di adeguate qualifiche professionali, purchè in	
	numero non superiore a due. La richiesta di consultazione	

	deve essere trasmessa all'Organo amministrativo in forma	
	scritta, a mezzo lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento o posta elettronica certificata indirizzate ai	
	recapiti della Società; nella richiesta dovrà indicarsi il	
	nominativo dei professionisti di cui il socio intenda	
	eventualmente avvalersi, nonché il loro titolo professionale	
	con la specificazione dell'ordine/albo di appartenenza e del	
	numero di iscrizione. L'Organo amministrativo dovrà	
	comunicare la data e l'ora in cui il socio e/o i consulenti	
	da lui designati potranno procedere alla consultazione dei	
	libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione.	
	Il diritto di controllo è escluso nel bimestre	
	immediatamente precedente il termine ultimo per	
	l'approvazione del bilancio d'esercizio; può altresì	
	escluso, rinviato o subordinato a specifiche condizioni per	
	decisione motivata dell'Organo amministrativo, qualora possa	
	conseguirne grave nocumento all'attività della Società o	
	quando il socio richiedente ne abusi o tutte le volte in cui	
	ciò risulti necessario o utile ad evitare disturbo o	
	nocumento all'attività della Società. I soci e i	
	professionisti che li assistono, prima di procedere alla	
	consultazione dei libri e dei documenti sociali, devono	
	sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano a	
	non diffondere le informazioni di cui vengono a conoscenza,	
	salvo ogni iniziativa legale che possa competergli; in	

	difetto l'Organo amministrativo è autorizzato a non dar	
	seguito alla richiesta di consultazione.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTE -	
	FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DEI SOCI - RECESSO - ESCLUSIONE -	
	LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONI	
	Articolo 6	
	Capitale sociale	
	Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero).	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato a titolo gratuito	
	con l'utilizzo di riserve disponibili o a pagamento mediante	
	nuovi conferimenti, da eseguirsi in conformità a quanto	
	disposto dai vigenti Patti Sociali e dalla relativa	
	decisione di aumento.	
	La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere	
	attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti	
	non sono stati integralmente eseguiti.	
	La decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi	
	conferimenti stabilisce l'eventuale sovrapprezzo e le	
	modalità ed il termine per la sottoscrizione, in misura non	
	inferiore a trenta giorni dalla comunicazione ai soci della	
	decisione medesima, da eseguirsi a cura dell'Organo	
	Amministrativo con qualunque mezzo che assicuri la prova del	
	ricevimento.	

	A ciascun socio spetta il diritto di sottoscrivere il	
	capitale indicato per l'aumento in proporzione alle	
	partecipazioni rispettivamente possedute. Coloro che	
	esercitano il predetto diritto, purchè ne facciano	
	contestuale richiesta e sempre proporzionalmente alla	
	partecipazione posseduta, hanno diritto di prelazione anche	
	per la sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli	
	altri soci. La decisione di aumento del capitale sociale,	
	fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'Art. 2482 ter del	
	Codice Civile, può escludere il diritto di opzione, o anche	
	solo il conseguente diritto di prelazione sull'inoptato,	
	prevedendo che l'aumento sia attuato mediante offerta delle	
	quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci	
	che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso	
	a norma dell'Art. 2473 del Codice Civile.	
	Il capitale sociale potrà essere altresì ridotto nei casi e	
	con le modalità previsti dalla legge. In caso di riduzione	
	del capitale sociale per perdite può essere omesso il	
	preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e	
	delle osservazioni di cui all'Art. 2482-bis, comma 2, del	
	Codice Civile.	
	Articolo 7	
	Conferimenti	
	A liberazione delle partecipazioni sottoscritte possono	
	essere conferiti denaro, beni in natura, crediti ed in	

	genere tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di	
	valutazione economica.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione	
	bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad	
	essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per	
	oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della	
	Società. La polizza o la fideiussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la Società.	
	In mancanza di qualsiasi diversa indicazione il conferimento	
	deve farsi in danaro.	
	Articolo 8	
	Quote, diritti ed obblighi dei soci	
	Le quote di partecipazione di ciascun socio sono determinate	
	in misura proporzionale al conferimento. È fatta salva la	
	possibilità che le partecipazioni sociali siano determinate	
	anche in misura non proporzionale al conferimento effettuato	
	da ciascun socio, purchè il valore complessivo dei	
	conferimenti medesimi non sia inferiore all'ammontare del	
	capitale sociale.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione posseduta. Possono altresì essere	
	attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti	
	l'amministrazione della Società e la distribuzione degli	

	utili, quanto a questi ultimi comunque nel rispetto dei	
	limiti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata alle quote di capitale rispettivamente possedute.	
	Il socio unico è illimitatamente responsabile qualora non	
	abbia versato l'intero ammontare dei conferimenti o fino a	
	quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta	
	dall'Art. 2470 del Codice Civile. In caso di unipersonalità	
	è fatto salvo quanto disposto dall'Art. 1 comma 2 del citato	
	D.Lgs. n. 112/2017.	
	In tutti i casi di contitolarità di una quota tutti gli	
	aventi diritto rispondono solidalmente delle obbligazioni da	
	essa derivanti e dovranno nominare un rappresentante comune	
	per l'esercizio dei relativi diritti; in difetto, le	
	comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno	
	dei contitolari sono efficaci anche nei confronti degli	
	altri.	
	Articolo 9	
	Trasferimento delle partecipazioni	
	Le quote sociali sono disponibili, anche in modo frazionato,	
	sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni:	
	- a) CLAUSOLA DI PRELAZIONE -	
	Il socio che intenda alienare in favore di chiunque, anche	
	per un corrispettivo infungibile o a titolo gratuito ed in	
	qualsiasi forma, la proprietà o altri diritti reali sulla	

	propria quota o su parte di essa o diritti di opzione	
	connessi alla quota medesima, ferma restando la necessità	
	del gradimento di cui appresso dovrà farne preventiva	
	offerta in prelazione agli altri soci mediante comunicazione	
	inviata ai medesimi - e per conoscenza all'Organo	
	Amministrativo presso i recapiti della Società - mediante	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta	
	elettronica certificata. L'offerta dovrà indicare la natura	
	del diritto che si intende trasferire o costituire,	
	l'ammontare della quota della quale si intende disporre, le	
	generalità del cessionario, le condizioni dell'alienazione,	
	il corrispettivo e le modalità di pagamento. Qualora si	
	tratti di disposizione per un corrispettivo infungibile o a	
	titolo gratuito l'offerta dovrà essere formulata per un	
	corrispettivo determinato secondo le modalità previste	
	dall'Art. 2473, comma 3, del Codice Civile. Qualora si	
	tratti di disposizione di diritti commisurati alla vita di	
	un determinato soggetto, l'offerta dovrà necessariamente	
	indicare una data a valere quale termine finale di durata	
	dei diritti a trasferirsi.	
	I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione	
	dovranno darne comunicazione mediante lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata -	
	inviata per conoscenza anche all'Organo Amministrativo - che	
	dovrà pervenire al socio offerente entro trenta giorni dal	

	ricevimento della sua offerta da parte di chi esercita la	
	prelazione.	
	La prelazione sarà validamente esercitata solo per la	
	totalità della quota offerta.	
	Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci la	
	quota verrà attribuita a ciascuno di essi frazionatamente in	
	proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale	
	sociale.	
	Qualora la prelazione non sia esercitata secondo le modalità	
	indicate nell'offerta il socio offerente sarà libero di	
	disporre, purchè al prezzo e alle condizioni comunicati agli	
	altri soci e sempre ferma restando la necessità del	
	gradimento di cui appresso.	
	- b) CLAUSOLA DI GRADIMENTO -	
	Il socio che intenda alienare in favore di chiunque e a	
	qualunque titolo la proprietà o altri diritti reali sulla	
	propria quota o su parte di essa o diritti di opzione	
	connessi alla quota medesima può farlo con effetto verso la	
	Società solo subordinatamente al preventivo mero gradimento	
	dell'Assemblea dei soci, espresso con una maggioranza pari	
	almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale,	
	non computandosi a tal fine la partecipazione del socio	
	cedente e - in caso di cessione in favore di altro socio -	
	quella del cessionario.	
	Il socio che intenda disporre della propria partecipazione	

	dovrà pertanto chiedere all'Organo Amministrativo, a mezzo	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta	
	elettronica certificata spediti alla Società, di convocare	
	senza indugio l'Assemblea dei soci al fine di esprimere	
	detto gradimento, indicando i dati di identificazione del	
	cessionario nonchè la quantità e natura dei diritti che al	
	medesimo si intendono trasferire.	
	L'Organo Amministrativo deve comunicare senza indugio al	
	richiedente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento	
	o posta elettronica certificata, la decisione assunta	
	dall'Assemblea dei soci quale risultante dall'apposita	
	trascrizione sui prescritti libri sociali; decorso il	
	termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte	
	dell'Organo Amministrativo della richiesta proveniente dal	
	socio senza che l'Assemblea si sia pronunciata il gradimento	
	si intende negato.	
	In alternativa a quanto sopra il gradimento si intenderà	
	peraltro validamente concesso qualora consti in qualsiasi	
	forma il consenso espresso dei soci che rappresentano la	
	maggioranza del capitale sociale sopra indicata.	
	In ogni caso di mancanza del gradimento al richiedente	
	spetta comunque il diritto di recedere dalla Società e di	
	ottenere la liquidazione della propria partecipazione in	
	conformità a quanto previsto dalla legge e dai Patti Sociali	
	vigenti.	

	Nel caso di decesso di un socio ai successori a causa di	
	morte nella titolarità della partecipazione spetta solo il	
	diritto ad ottenerne la liquidazione ai sensi di legge e dei	
	Patti Sociali vigenti, ferma restando per gli stessi la	
	facoltà di richiedere espressamente di subentrare nella	
	medesima posizione del socio deceduto, a mezzo lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi	
	all'Organo Amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dal	
	decesso; anche in tale ultimo caso, peraltro, l'acquisto	
	della qualità di socio resta subordinato al preventivo mero	
	gradimento dei soci che rappresentano la maggioranza del	
	capitale sociale anzidetta, espresso con la medesime	
	modalità poc'anzi indicate.	

	Qualunque atto di disposizione compiuto in violazione di	
	quanto sopra è inefficace nei confronti della Società. Si fa	
	eccezione unicamente per il trasferimento in favore di	
	Società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale	
	attività ai sensi di legge nonché per la successiva	
	reintestazione al socio fiduciante in forza dell'originario	
	mandato fiduciario: trasferimenti che potranno efficacemente	
	porsi in essere nei confronti della Società e degli altri	
	soci senza alcun vincolo di prelazione o gradimento.	
	Articolo 10	
	Finanziamenti e versamenti dei soci	

	I soci possono eseguire in favore della Società	
	finanziamenti con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che	
	infruttiferi ed anche in misura non proporzionale alle	
	rispettive quote di partecipazione, nel rispetto delle	
	disposizioni normative tempo per tempo vigenti con	
	particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta	
	del risparmio tra il pubblico. In ogni caso il rimborso dei	
	finanziamenti deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni	
	di legge ed in particolare di quanto disposto dall'Art. 2467	
	del Codice Civile.	
	I soci potranno altresì eseguire in favore della Società	
	versamenti a patrimonio a fondo perduto o in conto future	
	operazioni sul capitale.	
	In mancanza di diversa pattuizione tutte le somme	
	corrisposte dai soci in favore della Società si intendono	
	prestate a titolo di finanziamento infruttifero con obbligo	
	di rimborso.	
	Articolo 11	
	Recesso	
	Ai soci spetta il diritto di recesso nei casi previsti	
	dall'Art. 2473 del Codice Civile, dalle vigenti disposizioni	
	di legge e dal presente atto.	
	In particolare hanno diritto di recedere i soci che non	
	hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	- il cambiamento dell'oggetto della Società;	

	- il cambiamento del tipo della Società;	
	- la fusione e la scissione della Società;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- il trasferimento della sede della Società all'estero;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dai	
	Patti Sociali vigenti;	
	- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione	
	delle partecipazioni;	
	- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della Società;	
	- la modifica dei diritti individuali eventualmente	
	attribuiti ai soci ai sensi dell'Art. 2468, quarto comma,	
	del Codice Civile o il compimento di operazioni che	
	determinino una rilevante modificazione di detti diritti;	
	- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi;	
	- in relazione al disposto dell'Art. 2469, secondo comma,	
	del Codice Civile, nel caso sia negato il gradimento al	
	trasferimento totale o parziale delle partecipazioni o	
	all'alienazione di diritti in genere sulle stesse;	
	- nelle ipotesi previste dall'Art. 2497-quater del Codice	
	Civile, qualora la Società sia soggetta ad attività di	
	direzione e coordinamento ai sensi degli Art. 2497 e	
	seguenti del Codice Civile.	
	Il socio che intende recedere dalla Società deve darne	

	comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica	
	certificata, inviate entro trenta giorni dall'iscrizione nel	
	Registro Imprese della decisione dei soci che legittima il	
	recesso (o, se non prevista, dalla trascrizione di detta	
	decisione nei prescritti libri sociali), con l'indicazione	
	delle generalità del socio recedente e l'elezione del	
	domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se	
	il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione	
	dei soci, il recesso può essere esercitato non oltre trenta	
	giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che lo	
	legittima; a tal fine l'Organo Amministrativo è tenuto a	
	comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo	
	all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data	
	in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.	
	Il recesso ha effetto il giorno in cui la comunicazione è	
	pervenuta alla Società.	
	Il recesso non può essere esercitato - e se già esercitato è	
	privo di efficacia - se entro novanta giorni dall'esercizio	
	dello stesso la Società revoca la delibera che lo legittima	
	ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.	
	I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere	
	il rimborso della propria partecipazione secondo le modalità	
	stabilite dalla legge e dai Patti Sociali vigenti alla data	
	in cui il recesso ha effetto.	

	Il recesso non può essere parziale.	
	Articolo 12	
	Esclusione	
	Oltre ai casi previsti dalla legge costituiscono giusta	
	causa di esclusione del socio ai sensi e per gli effetti	
	dell'Art. 2473-bis del Codice Civile, semprechè risulti	
	rispettato il principio di non discriminazione di cui	
	all'Art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112:	
	- per il socio che ha conferito la propria opera o i propri	
	servizi a favore della Società, la sopravvenuta inidoneità a	
	svolgere l'opera o i servizi conferiti;	
	- l'imputazione per fatti penalmente rilevanti;	
	- in assenza di autorizzazione preventiva, lo svolgimento di	
	attività concorrenti con quelle della Società e/o di altre	
	Società dalla stessa partecipate e/o comunque controllate o	
	l'acquisizione da parte del socio, direttamente o	
	indirettamente, per conto proprio o di terzi e senza il	
	consenso degli altri soci, della maggioranza del capitale	
	ovvero della qualifica di amministratore o direttore	
	generale in Società concorrente con una di tali Società;	
	- la violazione di segreti aziendali della Società e/o di	
	altre Società dalla stessa partecipate e/o comunque	
	controllate o la divulgazione di notizie riservate in	
	qualsiasi modo acquisite relative a una di dette Società,	
	ivi comprese quelle relative a trattative commerciali e/o	

	finanziarie e/o ad operazioni straordinarie che dette	
	Società intendano porre in essere;	
	- l'utilizzo da parte del socio, negli uffici o nei locali	
	in cui si svolge l'attività sociale e/o in luoghi	
	istituzionali o pubblici, di espressioni ingiuriose,	
	offensive o comunque idonee a screditare il buon nome della	
	Società e/o dei suoi Organi;	
	- l'assenza ingiustificata del socio, senza fare uso di	
	delega, a più di cinque assemblee consecutive;	
	- la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione	
	pronunciata con decisione definitiva;	
	- il fallimento del socio o l'apertura o l'estensione nei	
	suoi confronti della procedura di liquidazione giudiziale	
	secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.	
	Nel caso in cui il socio sia soggetto diverso da persona	
	fisica la causa di esclusione può ritenersi integrata anche	
	qualora i relativi presupposti risultino sussistenti con	
	referimento a uno o più dei membri del suo Organo	
	amministrativo.	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea, non	
	computandosi nel calcolo delle maggioranze la partecipazione	
	del socio da escludere.	
	L'Organo Amministrativo comunica al socio l'esclusione con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta	
	elettronica certificata spedite entro trenta giorni	

	dall'adozione della relativa decisione. La comunicazione	
	deve contenere l'indicazione delle generalità del socio	
	escluso e la motivazione dell'esclusione ed ha effetto	
	decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del	
	destinatario. Entro lo stesso termine il socio può fare	
	opposizione dinanzi al Tribunale.	
	Se la Società è composta di due soci, l'esclusione di uno di	
	essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.	
	Articolo 13	
	Liquidazione delle partecipazioni	
	Alla cessazione del rapporto sociale limitatamente ad un	
	singolo socio la sua partecipazione è liquidata in	
	conformità a quanto prescritto dalla legge, nei limiti di	
	quanto consentito dall'Art. 3 del citato D.Lgs. n. 112/2017.	
	TITOLO III	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Articolo 14	
	Competenze	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dai Patti Sociali vigenti, nonchè sugli	
	argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo del capitale sociale,	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	

	utili, quanto a questi ultimi nei limiti consentiti dal	
	citato D.Lgs. n. 112/2017;	
	- la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'Organo Amministrativo;	
	- la nomina dei membri dell'Organo di controllo e la	
	struttura di quest'ultimo, ove l'istituzione dello stesso	
	risulti necessaria o sia liberamente scelta dalla Società;	
	- le modificazioni dei Patti Sociali;	
	- l'autorizzazione in favore dell'Organo amministrativo	
	eventualmente prescritta dai Patti Sociali al compimento di	
	determinati atti;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché	
	l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità	
	illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;	
	- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della	
	Società e alla sua revoca, così come la nomina, la revoca e	
	la sostituzione dell'Organo di liquidazione, la scelta dei	
	criteri di svolgimento della liquidazione, nonché le	
	decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi	
	dell'Art. 2487, primo comma, del Codice Civile;	
	- la decisione in ordine all'esclusione del socio qualora la	
	Società sia partecipata da più di due soci.	
	Ogni socio, regolarmente iscritto come tale nel Registro	

	Imprese, cui spetti il diritto di voto ha diritto di	
	intervenire in Assemblea, salvo che sia diversamente	
	previsto dalla legge o dai Patti Sociali vigenti. In	
	particolare non può intervenire in Assemblea e dunque non	
	può concorrere all'adozione delle sue decisioni il socio il	
	cui diritto di voto risulti sospeso, quello in mora	
	nell'esecuzione dei conferimenti dovuti o il socio la cui	
	polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria prestate ai	
	sensi dell'Art. 2464, comma 6, del Codice Civile siano	
	scadute o divenute inefficaci.	
	A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla	
	rispettiva partecipazione al capitale sociale.	
	Le decisioni dei soci sono prese in seduta assembleare con	
	il metodo collegiale o in alternativa mediante consultazione	
	scritta ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge	
	e dal presente atto. In ogni caso le decisioni dei soci	
	devono essere adottate nel rispetto del metodo assembleare	
	qualora abbiano ad oggetto le materie indicate dall'Art.	
	2479 comma 2, numeri 4) e 5), del Codice Civile, nel caso	
	previsto dall'Art. 2482 bis, quarto comma, del Codice	
	Civile, quando lo richiedano uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentino almeno un terzo del	
	capitale sociale, nonchè in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dai Patti Sociali	

	vigenti al momento in cui la decisione deve essere adottata.	
	Le decisioni dei soci dovranno essere trascritte senza	
	indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 15	
	Assemblea	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio.	
	L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	
	conformità alla legge e ai Patti Sociali, obbligano tutti i	
	soci, ancorché assenti o dissenzienti.	
	L'Assemblea, a seconda dell'articolazione assunta	
	dall'Organo Amministrativo in carica, è convocata:	
	- dall'Amministratore Unico;	
	- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	- in caso di amministrazione pluripersonale non collegiale	
	anche da uno solo degli Amministratori.	
	In caso di inerzia dell'Organo Amministrativo, in tutti i	
	casi vi è tenuto per legge o in virtù di quanto disposto dal	
	presente atto, la convocazione è fatta direttamente da	
	qualunque socio ne abbia interesse decorsi cinque giorni	
	dalla data di spedizione all'Organo Amministrativo della	
	richiesta di convocazione dell'Assemblea, inviata ai	
	recapiti della Società a mezzo lettera raccomandata con	
	avviso di ricevimento o posta elettronica certificata con	

	l'esposizione dei presupposti che rendono obbligatoria la	
	convocazione stessa.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche in	
	altro luogo, purchè in Italia, con avviso fatto pervenire	
	agli aventi diritto ad intervenire non meno di otto giorni	
	prima di quello fissato per la riunione con qualunque mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	compresa la raccomandata a mano, purchè si acquisisca la	
	firma del destinatario per ricevuta, il fax o la posta	
	elettronica spediti al recapito previamente indicato per	
	iscritto alla Società.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può	
	essere prevista anche una data ulteriore di seconda	
	convocazione - che in ogni caso non potrà coincidere con lo	
	stesso giorno fissato per la prima - per il caso in cui	
	nell'adunanza fissata in prima convocazione l'Assemblea non	
	risulti validamente costituita.	
	L'Assemblea debitamente convocata è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, nonché ogniqualvolta si versi in	
	una delle ipotesi di cui ai nn. 4) e 5) dell'Art. 2479 del	
	Codice Civile, quando sono presenti in proprio o per delega	
	i soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per	
	cento) del capitale sociale;	

	- fuori dai predetti casi ed in seconda convocazione,	
	qualunque sia la percentuale di capitale sociale	
	rappresentata dai soci intervenuti in proprio o per delega;	
	il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o dei Patti	
	Sociali vigenti che prevedano quorum più elevati.	
	In mancanza di formale convocazione l'Assemblea è	
	validamente costituita quando sia rappresentato l'intero	
	capitale sociale e siano presenti o informati della riunione	
	tutti i membri dell'Organo Amministrativo o dell'Organo di	
	liquidazione e dell'Organo di controllo, ove nominato, e	
	nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in	
	discussione. A tal fine i membri degli Organi anzidetti che	
	non partecipano personalmente all'Assemblea dovranno	
	rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi	
	agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere	
	informati della riunione e su tutti gli argomenti in	
	discussione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Ogni socio a cui spetti il diritto di voto ha diritto di	
	intervenire in Assemblea, con facoltà di farsi rappresentare	
	da altri soggetti anche non soci previo conferimento di	
	apposita delega scritta da conservarsi agli atti della	
	Società. La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco nè può essere conferita a membri	
	dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di controllo o	
	dell'Organo di liquidazione. La rappresentanza può essere	

	conferita soltanto per singole Assemblee. Il rappresentante	
	non può farsi sostituire nè può rappresentare per delega più	
	di due soci.	
	Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle quote	
	sociali, si applica il disposto dell'Art. 2352 del Codice	
	Civile.	
	L'Assemblea, a seconda dell'articolazione assunta	
	dall'Organo amministrativo in carica, è presieduta:	
	- dall'Amministratore Unico;	
	- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	- in caso di amministrazione pluripersonale non collegiale,	
	dall'Amministratore più anziano.	
	In caso di assenza o impedimento di uno dei soggetti sopra	
	indicati l'Assemblea è presieduta dalla persona designata	
	dagli intervenuti.	
	Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione	
	dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea,	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni nonché	
	verificare e constatare la regolarità delle deleghe ed in	
	generale il diritto di intervento.	
	Le deliberazioni assembleari devono risultare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	

	Il verbale deve contenere la data dell'Assemblea, l'esito	
	degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla	
	regolarità della costituzione, all'identità e alla	
	legittimazione dei presenti e alle modalità e ai risultati	
	delle votazioni, nonché - dietro loro richiesta - le	
	dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno;	
	deve in particolare indicare, eventualmente anche per	
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale	
	rappresentato da ciascun socio intervenuto personalmente o	
	per delega, con l'identificazione dei soci favorevoli,	
	astenuti o dissenzienti rispetto alla decisione.	
	L'Assemblea delibera validamente:	
	- in prima convocazione, nonché ogniqualevolta si versi in	
	una delle ipotesi di cui ai nn. 4) e 5) dell'Art. 2479 del	
	Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del	
	capitale sociale;	
	- fuori dai predetti casi ed in seconda convocazione, con il	
	voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;	
	il tutto fatte salve le eventuali norme di legge o dei Patti	
	Sociali vigenti che prevedano quorum più elevati.	
	Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti	
	eventualmente attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo	
	comma dell'Art. 2468 del Codice Civile è necessario in ogni	
	caso il consenso di tutti i soci.	

	L'Assemblea dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di	
	telecomunicazione in più luoghi audio e/o video collegati, e	
	ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato	
	atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	
	alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo in cui sarà presente il Presidente.	
	In tutti i luoghi audio e video collegati dovrà essere	
	predisposto il foglio presenze.	
	Articolo 16	

	Metodo per consultazione scritta	
	o consenso espresso per iscritto	
	Ove sia consentito dalla legge e dai Patti Sociali vigenti,	
	in alternativa rispetto al metodo assembleare i soci possono	
	esprimere le proprie decisioni mediante consultazione	
	scritta o consenso espresso per iscritto.	
	Per le decisioni da adottarsi mediante consultazione	
	scritta, la proposta di decisione viene predisposta	
	dall'Organo Amministrativo o da tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale, indicando l'oggetto	
	della decisione e le relative ragioni, il termine entro il	
	quale la decisione deve formarsi ed apponendovi la propria	
	sottoscrizione. La proposta deve sempre essere comunicata	
	per iscritto a tutti i soci, all'Organo Amministrativo o di	
	Liquidazione e all'Organo di controllo ove nominato, a mezzo	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta	
	elettronica certificata. Il socio interpellato esprime il	
	proprio voto per iscritto apponendo la propria	
	sottoscrizione in calce al documento ricevuto o approvandolo	
	per iscritto in altro modo, ritrasmettendo la relativa	
	documentazione anche in formato elettronico al soggetto	
	proponente entro il termine indicato nella proposta a mezzo	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta	
	elettronica certificata e dandone altresì notizia stesso	
	mezzo alla Società; la mancanza di detta comunicazione nel	

	termine prescritto va intesa come espressione di voto	
	contrario. La decisione si intende approvata laddove	
	risultino pervenute al proponente, nel termine da lui	
	indicato, le comunicazioni recanti il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per	
	cento) del capitale sociale.	
	Per le decisioni da adottarsi mediante consenso espresso per	
	iscritto, ciascun socio esprime il proprio voto senza	
	preventiva e formale interpellanza da parte dell'Organo	
	Amministrativo o degli altri soci. Il consenso viene	
	espresso mediante la sottoscrizione di un documento dal	
	quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della	
	decisione, trasmesso alla Società a mezzo lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica	
	certificata. La decisione si intende approvata laddove	
	risultino pervenute alla Società le comunicazioni recanti il	
	consenso favorevole di tanti soci che rappresentano almeno	
	il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Per la	
	formazione della maggioranza richiesta si tiene conto	
	esclusivamente dei consensi pervenuti alla società entro 10	
	(dieci) giorni successivi al ricevimento da parte della	
	stessa Società del primo consenso.	
	Tanto in caso di consultazione scritta che in caso di	
	consenso espresso per iscritto la decisione così formata	
	deve essere comunicata a tutti i soci, all'Organo	

	Amministrativo o di Liquidazione e all'Organo di controllo,	
	ove nominato, e deve essere trascritta tempestivamente nel	
	libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'Art. 2478 del	
	Codice Civile indicando:	
	a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;	
	b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da	
	ciascuno;	
	c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzianti.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci e i documenti pervenuti alla Società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in	
	allegato al libro stesso.	
	TITOLO IV	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Articolo 17	
	Composizione	
	La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della	
	disposizione di cui all'Art. 2086, secondo comma, del Codice	
	Civile e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali	
	compiono le operazioni necessarie per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale.	
	La Società può essere alternativamente amministrata, a	
	seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina	
	dell'Organo Amministrativo:	

	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione;	
	c) da un organo pluripersonale non collegiale composto di	
	due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti	
	secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina, con	
	la precisazione che in mancanza di diversa specificazione i	
	poteri anzidetti devono intendersi attribuiti	
	disgiuntamente, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 2475,	
	ultimo comma, del Codice Civile.	
	Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono	
	rieleggibili. Possono essere nominati a tempo determinato o	
	indeterminato e restano in carica per il periodo stabilito	
	all'atto della loro nomina fino all'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo di durata	
	del loro incarico. Cessano dalle loro funzioni per scadenza	
	del periodo di durata per il quale sono stati nominati, con	
	effetto dalla data dell'Assemblea riunita per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica, nonchè in ogni altra ipotesi prevista dalla legge ed	
	in particolare per rinuncia, decadenza o revoca	
	dall'incarico, con esclusione in quest'ultimo caso di ogni	
	diritto al risarcimento del danno anche se la revoca è fatta	
	senza giusta causa.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragione del loro ufficio, purchè debitamente	

	documentate, nonchè il compenso eventualmente stabilito	
	all'atto della loro nomina.	
	Gli Amministratori sono dispensati dal dare cauzione.	
	Per tutto quanto non diversamente disposto dai presenti	
	Patti Sociali si applicano agli Amministratori le norme di	
	legge in materia vevoli per le Società per azioni.	
	Restano fermi i requisiti soggettivi dei componenti	
	dell'Organo di controllo richiesti dalla normativa tempo per	
	tempo vigente ai fini del mantenimento della qualifica di	
	Società agricola.	
	Articolo 18	
	Poteri	
	All'Organo di amministrazione, qualunque sia la sua	
	articolazione, sono attribuiti tutti i poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e	
	per il compimento di tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quanto dalla legge	
	o dai Patti Sociali vigenti riservato alla competenza dei	
	soci nonchè per le ulteriori limitazioni eventualmente	
	disposte all'atto della nomina.	
	Entro i suddetti limiti all'Organo Amministrativo compete la	
	firma sociale e dunque la rappresentanza della Società nei	
	confronti di terzi e in giudizio, che a seconda della forma	
	prescelta per la composizione dell'Organo Amministrativo	
	sarà esercitata:	

	a) dall'Amministratore Unico;	
	b) in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal	
	suo Presidente o dall'Amministratore Delegato eventualmente	
	nominato nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti;	
	c) in caso di nomina di un organo di amministrazione	
	pluripersonale non collegiale, da ciascun Amministratore	
	disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto stabilito	
	all'atto della relativa nomina, anche diversamente per	
	determinate categorie di atti, con la precisazione che in	
	manca di diversa specificazione la rappresentanza deve	
	intendersi conferita disgiuntamente.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata a più Amministratori	
	disgiuntamente ciascuno di essi può opporsi all'operazione	
	che l'altro voglia compiere e sull'opposizione decideranno i	
	soci, a maggioranza assoluta del capitale sociale.	
	Nel rispetto delle limitazioni come sopra eventualmente	
	previste, l'Organo Amministrativo ha pertanto facoltà:	
	- di procedere ad acquisti, permuta e alienazioni mobiliari	
	e immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e	
	mutui anche ipotecari; all'acquisto di altre aziende o	
	Società, costituite o costituende, anche sotto forma di	
	conferimento;	
	- di fare operazioni presso Banche, Istituti di credito ed	
	ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, effettuando tutte le	
	operazioni tanto di ordinaria che di straordinaria	

	amministrazione, ivi compreso il rilascio di garanzie ed il	
	consenso a costituzioni, surroghe, postergazioni,	
	cancellazioni, rinunzie e riduzioni di ipoteche,	
	trascrizioni e annotamenti di ogni specie, esonerando i	
	Conservatori dei Registri Immobiliari ed ogni altro Ente	
	Pubblico o Privato da ogni responsabilità;	
	- di conferire incarichi e nominare procuratori alle liti	
	per azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione, comprese	
	le azioni in revocazione, compromessi, transazioni, anche	
	nominando arbitri anche amichevoli compositori;	
	- di nominare institori o procuratori "ad negotia" per	
	determinati atti o categorie di atti.	
	Gli acquisti di cui all'Art. 2465 comma 2 del Codice Civile	
	possono essere posti in essere dall'Organo Amministrativo	
	senza necessità dell'autorizzazione contemplata da detta	
	norma.	
	Articolo 19	
	Consiglio di Amministrazione	
	Qualora si faccia luogo alla nomina di un Consiglio di	
	Amministrazione esso sarà composto da un numero variabile da	
	tre a cinque membri, secondo quanto stabilito all'atto della	
	nomina. Il Consiglio di Amministrazione nominerà al suo	
	interno il Presidente, se questi non è nominato dai soci.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere	
	adottate mediante deliberazione collegiale per le materie	

	indicate dall'Art. 2475, comma quinto, del Codice Civile	
	nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o nel	
	diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in	
	Italia, dal Presidente - o, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vice Presidente eventualmente nominato -	
	quando previsto dalla legge o dal presente atto e quando ne	
	sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri, con	
	avviso fatto pervenire a tutti i Consiglieri, nonchè ai	
	membri dell'Organo di controllo ove nominato, non meno di	
	cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con	
	qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento (compresi il fax e la posta elettronica inviati	
	al recapito indicato per iscritto alla Società o la	
	raccomandata a mano, purchè si acquisisca la firma del	
	destinatario per ricevuta). In caso di validi motivi di	
	urgenza il termine per la convocazione della riunione è	
	ridotto a tre giorni. La riunione del Consiglio debitamente	
	convocata è validamente costituita quando sono presenti la	
	maggioranza dei Consiglieri in carica. In ogni caso, in	
	manca delle formalità suddette, il Consiglio è	
	validamente costituito quando sono presenti tutti i	
	Consiglieri e tutti i componenti dell'Organo di controllo,	
	ove nominato.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed	

	in caso di sua assenza dal Vice Presidente eventualmente	
	nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età. Il	
	Consiglio nomina un Segretario, scelto anche tra persone	
	estranee al Consiglio stesso. Le modalità delle votazioni	
	sono stabilite dallo stesso Consiglio, fermo restando che il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono	
	svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione in più	
	luoghi audio e/o video collegati, secondo le disposizioni	
	dettate dal presente atto per lo svolgimento con analoghe	
	modalità delle riunioni Assembleari. La riunione consiliare	
	si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il	
	Presidente e il Segretario.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono validamente adottate	
	qualora consti il voto favorevole della maggioranza dei	
	Consiglieri in carica. In caso di parità di voto ha	
	prevalenza la decisione accolta dal Presidente.	
	Ove non diversamente disposto dalla legge o dai Patti	
	Sociali vigenti il Consiglio di Amministrazione può altresì	
	deliberare sulle materie di sua competenza mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, nel rispetto delle medesime	
	disposizioni dettate dal presente atto per le decisioni dei	
	soci da adottarsi con le stesse modalità. In tal caso le	
	decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese	

	validamente quando consti il voto favorevole di tutti gli	
	amministratori in carica.	
	Fatta eccezione per le materie escluse dalla legge, il	
	Consiglio di Amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti,	
	determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega.	
	TITOLO V	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Articolo 20	
	Composizione e poteri	
	Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma	
	di Società a responsabilità limitata, la Società nomina un	
	Organo di controllo, composto di soggetti aventi i requisiti	
	previsti dai presenti Patti Sociali e dalla legge.	
	L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiamo alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.	
	231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul	
	suo concreto funzionamento;	
	- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto	

	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Art. 2,	
	3, 4, 11 e 13, ed attesta che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 9,	
	comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'Organo di controllo.	
	L'Organo di controllo in qualsiasi momento può procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo; a tal fine può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	o su determinati affari.	
	Salvo che la legge disponga diversamente, l'Organo di	
	controllo può essere costituito da un Collegio Sindacale o	
	da un Sindaco Unico, con scelta operata per la prima volta	
	nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei	
	soci.	
	Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi	
	e di due supplenti ed opererà in conformità a quanto	
	disposto dagli Artt. 2397 e ss. del Codice Civile. Le	
	riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con	
	mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le	
	disposizioni previste nel presente atto in materia di	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Con decisione dei soci la revisione legale dei conti può	
	essere affidata, in alternativa all'Organo di controllo, ad	
	un Revisore Unico o ad una Società di revisione aventi i	

	requisiti di legge. La revisione legale dei conti deve	
	essere necessariamente affidata ad un Revisore Unico o ad	
	una Società di revisione legale iscritti nell'apposito	
	registro dei revisori legali, qualora la Società raggiunga i	
	limiti dimensionali che lo rendono obbligatorio per legge.	
	Si applicano in proposito per quanto non diversamente	
	disposto le disposizioni in tema di Società per azioni e	
	quelle di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative	
	disposizioni di attuazione.	
	L'Organo di Controllo o quello a cui è affidata la revisione	
	legale dei conti durano in carica tre esercizi, con scadenza	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono	
	rieleggibili; essi non sono revocabili se non per giusta	
	causa.	
	I soci determinano la retribuzione annuale ad essi	
	spettante, nei limiti consentiti dal citato D.Lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento	
	Articolo 21	
	Cause di scioglimento e Organo di liquidazione	
	La Società si scioglie:	
	- per il decorso del termine;	
	- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la	

	sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che	
	l'Assemblea, all'uopo convocata entro 60 (sessanta) giorni,	
	non deliberi le opportune modifiche dei Patti Sociali;	
	- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'Assemblea;	
	- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo	
	legale, salvo quanto disposto dall'Art. 2482 ter del Codice	
	Civile;	
	- nell'ipotesi prevista dall'Art. 2473 del Codice Civile;	
	- per deliberazione dell'Assemblea dei soci;	
	- per le altre cause previste dalla legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento l'Organo Amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge.	
	L'Assemblea nominerà un Organo di Liquidazione composto di	
	uno o più Liquidatori, determinandone:	
	- la composizione e le regole di funzionamento, ivi compresa	
	l'individuazione del soggetto a cui spetta la rappresentanza	
	della Società ed i relativi poteri;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	
	La Società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le	
	maggioranze richieste per le modificazioni del presente	
	atto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.	

	Per gli effetti della delibera di revoca dello stato di	
	liquidazione si fa rinvio a quanto disposto dall'Art. 2487	
	ter del Codice Civile.	
	In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria	
	della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo -	
	dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi	
	deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo	
	3, comma 3, lettera a) del citato D.Lgs. n. 112/2017 - è	
	devoluto in conformità a quanto disposto dall'Art. 12 comma	
	5 del medesimo D.Lgs. n. 112/2017.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 22	
	Domicilio dei soci	
	e dei membri degli Organi sociali	
	Il domicilio dei soci e dei membri degli Organi sociali, per	
	ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal	
	Registro Imprese presso cui la Società è iscritta, ove non	
	sia diversamente disposto dalla legge o dai Patti Sociali	
	vigenti.	
	Articolo 23	
	Requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza	
	Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n.	

	39, per coloro che assumono cariche sociali è necessario il	
	ricorrere dei seguenti specifici requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza:	
	ONORABILITÀ:	
	a) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione	
	disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e	
	67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive	
	modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;	
	b) non versare in stato di interdizione legale o di	
	interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone	
	giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai	
	pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni,	
	salvi gli effetti della riabilitazione;	
	c) non essere stati condannati, con sentenza irrevocabile,	
	salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza	
	irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo	
	444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli	
	effetti della riabilitazione, a pena detentiva;	
	d) non essere stati dichiarati falliti, fatta salva la	
	cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio	
	decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero non aver ricoperto la	
	carica di presidente, amministratore con delega di poteri,	
	direttore generale, sindaco di società od enti che siano	
	stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato	
	preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per	

	i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi	
	provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata	
	fino ai cinque anni successivi all'adozione dei	
	provvedimenti stessi;	
	PROFESSIONALITÀ	
	non essere stati revocati per gravi inadempienze, negli	
	ultimi tre anni, dall'incarico di Organi amministrativi e/o	
	di controllo di società ed Enti di diritto pubblico e/o	
	privato;	
	INDIPENDENZA	
	non essere portatori di interessi in conflitto con quelli	
	della Società.	
	Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali	
	requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico,	
	l'interessato deve presentare alla Società una dichiarazione	
	sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei	
	requisiti anzidetti.	
	Articolo 24	
	Rinvio	
	Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112, nonché - in quanto compatibili con queste ultime -	
	le norme del "Codice del Terzo Settore" di cui al D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117 e, in mancanza e per gli aspetti non	
	disciplinati, le norme tempo per tempo vigenti in materia di	
	Società a responsabilità limitata e, in difetto, quelle in	

	materia di Società per azioni in quanto compatibili».	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale	
	ho dato lettura ai comparenti che lo dichiarano conforme	
	alla propria volontà e lo approvano. Scritto con strumenti	
	informatici da persona di mia fiducia sotto mia guida e	
	direzione e completato di mio pugno, consta di quindici	
	fogli di cui occupa pagine cinquantotto fin qui oltre alle	
	sottoscrizioni, che vengono apposte dai comparenti e da me	
	Notaio alle ore undici e cinquanta minuti.	
	F.to Michele MARZANO	
	" Mathilde Marie Anne-France GUILLON-VERNE	
	" Annamaria COLUCCI	
	" MAURIZIO URSELLI NOTAIO (Vi è l'impronta del sigillo)=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	
	=====	

53 di 53